

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Antonio D'Amore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis*/2014 promossa da:

SOCIETÀ CLIENTE

ATTORE

contro

BANCA

CONVENUTO

Conclusioni: all'udienza del 2.12.2015 le parti discusso e concluso come da verbale d'udienza.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la SOCIETÀ CLIENTE ha convenuto in giudizio la BANCA per sentir accertare e dichiarare la nullità per usura del contratto di mutuo ipotecario stipulato con atto del 14.12.2005 per notar *omissis* tra essa attrice e la convenuta; accertare le somme indebitamente versate alla BANCA dal 14.12.2005, con condanna di quest'ultima alla restituzione delle stesse, oltre interessi legali; accertare il residuo dare da parte attrice; in subordine, accertare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento e dichiarare l'illegittimità della clausola dell'interesse ultralegale con ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con eliminazione dell'anatocismo.

A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che il T.E.G., determinato dalla somma del tasso nominale annuo del 5,23%, del tasso di mora dell'8,23% e di tutte le ulteriori commissioni, remunerazioni e spese a qualsiasi titolo, supererebbe di gran lunga il tasso soglia di cui alla L. n.108/1996 relativo al IV trimestre del 5,73%; inoltre, ha dedotto che la banca convenuta avrebbe surrettiziamente applicato nel piano di ammortamento l'interesse composto (c.d. ammortamento alla francese) in luogo dell'interesse semplice, con la conseguenza di aver mensilmente ottenuto in pagamento somme maggiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite in ragione dell'applicazione di un tasso effettivo più alto di quello pattuito.

La BANCA convenuta, costituitasi con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.6.2014, ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto infondata.

Con ordinanza del 21.10.2015 la causa è stata rinviata all'udienza del 2.12.2015 per la discussione e la precisazione delle conclusioni nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.

Sentenza, Tribunale di Foggia, dott. Nicola Antonio D'Amore, 02 dicembre 2015, n.2661

Con istanza depositata il 20.11.2015 parte attrice ha chiesto la revoca dell'ordinanza del 21.10.2015 e, a tal fine, è stata confermata l'udienza del 2.12.2015 anche in ordine alla discussione nel contraddittorio delle parti sul contenuto della predetta istanza.

Alla predetta udienza le parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza.

La domanda è infondata.

Preliminarmente va affrontato il discorso dell'asserita illegittimità del piano di ammortamento alla c.d. francese.

Le difese di parte attrice sul punto (cfr., in particolare, la C.T.P. allegata all'atto di citazione) partono da un postulato, nella specie indimostrato, ossia la sicura illegittimità del predetto piano di ammortamento nei contratti di mutuo del contratto di mutuo del 14.12.2005.

Il predetto piano di ammortamento prevede un rimborso secondo cui la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono:

- 1) il capitale dato in prestito;
- 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
- 3) il numero dei periodi di pagamento.

La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti; in altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali del rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo; pertanto, all'individuazione dell'ammontare della rata costante segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all'importo originario del prestito), nonché, dall'altro, che con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce. Quindi, secondo il metodo dell'ammortamento c.d. francese, una volta individuato (sulla base della formula matematica di cui sopra) l'ammontare della rata costante, la costruzione del piano di rimborso procede secondo i seguenti passaggi, e cioè:

- 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata;
- 2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata;
- 3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo;
- 4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata;
- 5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata;
- 6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo sui cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata.

In base alla costruzione operata e non scalfita dalle difese dell'attrice, risulta evidente come **tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ma, piuttosto, che essi sono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata (cfr., ex multis e tra le più recenti, Trib Novara 8/10/2015; Trib. Foggia 29/9/2015; Trib. Verona 24/3/2015).**

In ordine alla usurarietà del T.E.G. del contratto di mutuo del 14.12.2015, parte attrice parte da un errato presupposto, ossia la somma – ai fini del calcolo dell'usurarietà – del tasso di interesse legale e del tasso di mora.

Sentenza, Tribunale di Foggia, dott. Nicola Antonio D'Amore, 02 dicembre 2015, n.2661

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito, è del tutto evidente che l'usuraietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un 'NON TASSO' od un 'TASSO CREATIVO', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario (cfr., *ex multis* e tra le più recenti, Trib. Reggio Emilia 24.2.2015; Trib. Catania 14/5/2015; Trib. Chieti 22.4.2015; Trib. Padova 17/2/2015; Trib. Bologna 17/2/2015; Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014; Trib. Cremona 9/1/2015; Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014; Trib. Torino 17/9/2014; Trib. Roma 16/9/2014; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Sciacca 13/8/2014; Trib. Verona 30/4/2014, 28/4/2014, 23/4/2015; Trib. Napoli 18/4/2014 e 15/4/2014; Trib. Treviso 11/4/2014; Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Brescia 27/1/2014).

Tra l'altro, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 350/2013 si è limitata ad affermare che anche il tasso di mora debba essere soggetto alla valutazione inerente la usuraietà dei tassi d'interesse, senza spingersi a sostenere il cumulo, a tal fine, tra il tasso corrispettivo e quello di mora.

Inoltre, con istanza depositata il 20.11.2015 parte attrice ha chiesto la revoca dell'ordinanza del 21.10.2015, sul presupposto che il solo tasso di mora pattuito tra le parti sarebbe superiore al tasso usurario. Invero, sul punto, parte attrice risulta carente di interesse, laddove essa stessa afferma al punto 4 della pagina 1 dell'atto di citazione di aver "... *sempre puntualmente e regolarmente pagate le rate*"; in base a ciò, non si comprende come mai, non essendo mai stata versata alcuna somma a titolo di interesse di mora, dovrebbe essere dichiarata la nullità della relativa pattuizione.

Alla luce di quanto esposto, le domande risultano inconsistenti già sulla base dei dati indicati dall'attrice stessa, senza bisogno quindi di disporre una CTU.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (tabella n. 2; scaglione n. 3, in considerazione del valore indeterminato della controversia ex art. 5 e 6 con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria, nella specie mancante con riduzione al 50% delle voci di compenso in considerazione della semplicità delle questioni trattate).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

-rigetta le domande di parte attrice;

-condanna SOCIETÀ CLIENTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in complessivi euro 1.617,50, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Foggia, 21.12.2015

Il Giudice
dott. Nicola Antonio D'Amore

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*